



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica

I L R E T T O R E

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio 2018;
- VISTO il decreto rettorale del 20 aprile 2018 n.265 recante l'istituzione del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica e l'emanazione del relativo Regolamento di funzionamento;
- VISTO il decreto rettorale del 27 luglio 2018 n.717 recante la modifica all'articolo 7 comma 2 dello Schema di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio di Ateneo e il mandato agli uffici di procedere con l'adeguamento dei Regolamenti per il funzionamento dei diversi Centri di servizio istituiti in Ateneo;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere all'adeguamento del Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica, secondo quanto modificato nel decreto rettorale sopra citato;

D E C R E T A

- ART. 1 -** A decorrere dalla data del presente decreto è modificato il Regolamento per il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica, così come di seguito riportato in allegato.

Visto
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Ufficio di Gabinetto del Rettore
Direzione Generale

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER L'E-LEARNING E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLA DIDATTICA**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato “Centro di Servizio per l'e-learning e l'innovazione tecnologica nella didattica” (di seguito “Centro”).

Art. 2 – Finalità, scopi e attività

1. Il Centro è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e gestire servizi di e-learning e di innovazione didattica a supporto di tutti i Dipartimenti, le Facoltà, i Centri di servizio e le Direzioni dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché di promuovere attività di servizio in favore del territorio nel quadro della Terza Missione. Il Centro persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning relativi a Corsi di Studio di primo livello, di secondo livello, a ciclo unico, post-lauream e altri corsi erogati dall'Università degli Studi di Cagliari;
- b) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning relativi ad attività formative rientranti nella Terza missione dell'Università degli Studi di Cagliari;
- c) prestazione di servizi per la gestione scientifico-didattica e tecnica e-learning finalizzati ad attività di formazione interna ed aggiornamento rivolta a dipendenti dell'Università degli Studi di Cagliari appartenenti sia al personale docente e ricercatore, sia al personale tecnico-amministrativo;
- d) prestazione di servizi di live streaming, videoriprese, registrazioni, post-produzioni e relative pubblicazioni on line di Convegni, Seminari e, in generale, iniziative didattiche, formative, culturali e di comunicazione dell'Università degli Studi di Cagliari;

- e) attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implicino il ricorso alle tecnologie informatiche dell'informazione e della comunicazione;
- f) prestazioni di servizi e-learning a soggetti terzi, tesi anche all'autofinanziamento del centro.

Art. 3 – Istituzione

1. Il Centro è istituito e disattivato, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 4 – Sede, attrezzature e personale

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Cagliari. L'ateneo assegnerà al Centro i locali, le attrezzature e il personale necessario allo svolgimento delle attività istituzionali previste all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
- a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 6 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto:
- a) dal Direttore del Centro;
 - b) dal Prorettore per la Didattica;
 - c) dal Direttore Generale o suo delegato;
 - d) dai coordinatori dei corsi di studio in modalità e-learning/blended;
 - e) da tre docenti del Comitato tecnico-scientifico.
2. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta, tale limite non si applica ai componenti la cui presenza in Consiglio è legata ai rispettivi mandati.
3. La mancata designazione di una delle componenti del Consiglio di cui al comma 1, lettera e), non inficia la costituzione e la funzionalità dell'organo, se comunque è presente il quorum della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.
4. Il Consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno anche i punti di discussione eventualmente indicati da almeno due terzi dei consiglieri. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore del Centro.

6. In particolare il Consiglio:

a) approva, su proposta del Direttore del Centro, il programma annuale delle attività e le eventuali modifiche al programma medesimo che si rendessero necessarie in corso d'anno;

b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;

c) approva il budget e il rendiconto annuale del Centro e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva;

d) approva i contratti e le convenzioni relativi all'attività del Centro, verificandone la copertura finanziaria, le modalità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;

e) adotta eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento del Centro e all'accesso ai servizi erogati.

f) propone eventuali modifiche al presente Regolamento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in una seduta che preveda l'adozione della relativa delibera in uno specifico punto all'ordine del giorno. Le modifiche proposte dal Consiglio sono rese esecutive con decreto rettorale, previa delibera del Senato accademico e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio ha facoltà di deliberare ricorrendo a modalità telematiche sincrone o asincrone.

Art. 7 – Il Direttore

1. Il Direttore, nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, resta in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il Direttore è scelto di norma tra i docenti universitari.

2. Se scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Cagliari, la carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art.56 comma 1 lett. b) dello Statuto.

3. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia e, se scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Cagliari, in caso di cessazione del rapporto di impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al comma 2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Senato accademico procede, su proposta del Rettore, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.

5. Il Direttore:

a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;

b) elabora il programma annuale delle attività del Centro, coadiuvato dal Comitato tecnico-scientifico per quel che attiene alle specifiche competenze previste dall'art. 8, e le eventuali modifiche e ne sottopone l'approvazione al Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera a);

- c) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro in base ai criteri adottati dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b);
- d) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), sino all'importo di 30.000 euro, nonché i contratti di lavoro autonomo o professionale necessari previo esperimento, da parte del Centro, delle ordinarie procedure di selezione pubblica effettuate utilizzando i format relativi alle procedure di selezione adottati dall'Ateneo. Per contratti di lavoro a tempo determinato, la selezione e la successiva predisposizione del contratto restano in capo, rispettivamente, alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti. I contratti di importo superiore a 30.000 euro sono stipulati su delega del Rettore;
- e) autorizza direttamente, nei limiti di budget del Centro, l'acquisto di beni e servizi, entro il limite di 25.000 euro. I costi di importo superiore, sino a 60.000 euro, sono assunti, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria della coerenza con il budget approvato. I costi di importo superiore a 60.000 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) coordina il personale assegnato al Centro;
- g) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- h) è consegnatario d'uso dei beni immobili; è consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo;
- i) è attributario delle eventuali ulteriori competenze attribuite dal Consiglio nei limiti delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

6. Il Direttore può designare il Vicedirettore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio, tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la sua legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

Art. 8 – Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

- a) da tre esperti scelti dal Rettore tra il personale docente, con comprovata esperienza nell'ambito della didattica e-learning e dell'utilizzo di tecnologie della comunicazione;
- b) da due esperti scelti dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo, con comprovata esperienza nell'ambito della didattica e-learning e dell'utilizzo di tecnologie della comunicazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico:

- a) indirizza le attività del Centro promuovendo l'innovazione e la qualità dei servizi erogati;
- b) monitora e valuta le attività svolte, avendo cura di rispettare le carte dei servizi attive;

- c) propone eventuali ristrutturazioni delle attività e-learning;
- d) si esprime con parere vincolante per il Consiglio sulla fattibilità delle attività proposte sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista infrastrutturale;
- e) si esprime con parere vincolante per il Consiglio sulla qualità scientifica delle attività proposte verificando lo stato dell'arte nazionale e internazionale sui servizi attivati o da attivare;
- f) coadiuva il Direttore nella predisposizione del programma annuale delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- g) propone partnership con Centri e-learning di altre università (o strutture analoghe) al fine di creare rete e ampliare l'offerta formativa dell'università di Cagliari, nell'ottica di favorire la presenza sul territorio di formazione non sostenibile autonomamente;
- h) propone attività in conto terzi e attività tese all'autofinanziamento;
- i) propone partnership con enti terzi, in modo da aumentare la ricaduta sul territorio.

Art. 9 – Gestione amministrativa

1. Il Centro ha autonomia gestionale non amministrativa-contabile. La gestione amministrativa contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul budget autorizzatorio e sul bilancio unico d'ateneo e nel rispetto degli equilibri economico patrimoniali e finanziari di Bilancio, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce di budget e bilancio e gestiti sulla base di tale evidenza.
2. Il Centro approva il budget e il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera c), che costituiscono parte del budget autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo previa approvazione degli organi competenti.
3. Il Centro:
 - a) è assegnatario di un accesso al sistema U-GOV relativamente ai Corsi di Studio e-learning e blended learning in raccordo con le competenti Direzioni per la didattica e per le reti e i servizi informatici;
 - b) è assegnatario di un accesso al sistema ESSE3 relativamente allo svolgimento delle attività istituzionali e-learning e correlate in raccordo con le competenti Direzioni per la didattica e per le reti e i servizi informatici;
 - c) gestisce direttamente uno o più domini di terzo livello assegnati dall'Università, i sistemi e le piattaforme ad accesso riservato relativi ai servizi erogati, nonché eventuali domini esterni acquisiti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti;
 - d) è assegnatario di un accesso per le pubblicazioni in materia di trasparenza sul sito dell'Ateneo;
 - e) è assegnatario di un accesso per gli acquisti sul mercato elettronico (MEPA / CAT);
 - f) è assegnatario di ogni altro accesso necessario alla gestione delle attività.

Art. 10 – Finanziamento

1. Il finanziamento del Centro è costituito da fondi provenienti da:

- a) dotazione ordinaria e/o assegnazioni specifiche assegnati dal Consiglio di Amministrazione sul bilancio universitario;
- b) specifiche attribuzioni di budget derivanti da convenzioni interne definite con strutture dell'Università degli Studi di Cagliari quali Dipartimenti, Centri di ricerca, Centri di Servizio, o altre strutture;
- c) finanziamenti pubblici relativi alla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei, nonché contributi provenienti da enti privati;
- d) attività per conto di terzi.

2. Il Centro deve tendere all'autofinanziamento per la sua sostenibilità.

Art. 11 – Rinvii ed entrata in vigore

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.